

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Polizza BNL leS

Investimento e Sicurezza

Cedola

Dipendenti BNL

Prodotto FVUE

Il presente Fascicolo informativo contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione CAPITALVITA®
- Glossario
- Modulo di proposta ed Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

FASCICOLO INFORMATIVO



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

SCHEDA SINTETICA - Codice Prodotto FVUE

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui Costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a. Impresa di assicurazione

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia).

1.b. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto della Compagnia, relativamente all'anno 2014 (ultimo bilancio approvato), ammonta a 1.014.871.038 Euro, di cui 195.209.975 Euro corrispondono al capitale sociale e 819.661.063 Euro corrispondono al totale delle riserve patrimoniali compreso il risultato di periodo.

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,26.

1.c. Denominazione Contratto

Polizza BNL IeS Investimento e Sicurezza - Cedola Dipendenti BNL

1.d. Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si determinano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi denominata CAPITALVITA®.

1.e. Durata

La Durata del presente Contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata e coincide con la durata residua di vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di Riscatto trascorso un anno dalla data di Decorrenza contrattuale.

1.f. Pagamento del premio

Alla data di sottoscrizione del Modulo di proposta (di seguito Proposta), il Contraente si impegna a versare il Premio in unica soluzione entro la data di Decorrenza. Il premio versato non potrà superare i 5 milioni di Euro.

2. Caratteristiche del contratto

Polizza BNL IeS Investimento e Sicurezza – Cedola Dipendenti BNL è un contratto riservato ai dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nonché agli esodati ed ai pensionati cessati dal servizio con immediato diritto al trattamento pensionistico ed ai rispettivi congiunti diretti conviventi (coniuge e figli) al fine di agevolare l'accesso da parte degli stessi a condizioni di miglior favore rispetto alla clientela ordinaria. Nel caso vengano meno tali requisiti, le condizioni di miglior favore si intendono revocate e sostituite dalle normali condizioni praticate dalla Compagnia alla clientela ordinaria a partire dal successivo anniversario di polizza.

Polizza BNL IeS Investimento e Sicurezza – Cedola Dipendenti BNL è un contratto che permette di beneficiare

periodicamente, in virtù dell'eventuale Cedola pagata annualmente, della partecipazione agli utili della Gestione separata denominata CAPITALVITA® senza dover aspettare il momento della risoluzione del contratto.

Polizza BNL leS Investimento e Sicurezza – Cedola Dipendenti BNL soddisfa inoltre l'esigenza di assicurare ai Beneficiari caso morte designati la liquidazione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato.

La parte di premio trattenuta dalla Compagnia, per far fronte ai Costi gravanti sul Contratto, non partecipa alla formazione del capitale assicurato.

Alla Sezione E della Nota informativa è presente un Progetto esemplificativo dello sviluppo delle Prestazioni e del valore di Riscatto elaborato secondo l'ipotesi di Rendimento finanziario indicato dall'IVASS.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di Prestazioni:

- a) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
- b) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (Cedole annue)
- c) Opzioni contrattuali (Rendita)

Il Rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente liquidato al Contraente ad ogni anniversario della data di Decorrenza del Contratto attraverso l'erogazione della Cedola.

Si tenga presente che l'operazione di Riscatto consente il recupero del premio versato non appena il rateo di Cedola compensa le Spese contrattuali.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 6, 10 e 11 delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.**

I Costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle Prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi, il tasso di Rendimento del Contratto rispetto a quello di un'analogha operazione non gravata dai Costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di Durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata CAPITALVITA®

Ipotesi adottate:

Premio alla decorrenza: € 15.000,00

Età: qualunque

Tasso di rendimento degli attivi: 3%

Anno	CPMA
5	0,51%
10	0,47%
15	0,46%
20	0,45%
25	0,45%

5. Illustrazione dei dati storici di Rendimento della Gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di Rendimento realizzato dalla Gestione separata CAPITALVITA® negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di Rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA®	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2010	3,71%	3,31%	3,35%	1,55%
2011	3,76%	3,36%	4,89%	2,73%
2012	3,75%	3,35%	4,64%	2,97%
2013	3,85%	3,45%	3,35%	1,17%
2014	3,86%	3,46%	2,08%	0,21%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Cardif Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Cardif Vita S.p.A.

Il Rappresentante Legale

Isabella Fumagalli



NOTA INFORMATIVA - Codice Prodotto FVUE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia).

Sede legale e Direzione Generale: Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)

Telefono 02/77 22 41

Sito internet: www.bnpparibascardif.it

Posta elettronica: servizioclienti@cardif.com

PEC: cardifspa@pec.cardif.it

Cardif Vita S.p.A. autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996), iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° 1.00126. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La Durata del presente Contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata pertanto il Contratto si estingue con il decesso dell'Assicurato, a seguito della richiesta di Recesso o al pervenimento della richiesta di Riscatto totale.

Il Contratto prevede le seguenti Prestazioni assicurative:

- a) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
- b) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (Cedole annue)
- c) Opzioni contrattuali (Rendita)

Il Rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente liquidato al Contraente ad ogni anniversario dalla data di Decorrenza del Contratto attraverso l'erogazione della Cedola.

Per gli aspetti di dettaglio, relativi alle Prestazioni assicurative del Contratto, si rimanda a quanto disposto dagli Artt. 6, 10 e 11 delle Condizioni contrattuali.

3. Premio

Alla data di sottoscrizione della Proposta, il Contraente si impegna a versare il premio in unica soluzione entro la data di Decorrenza. Il versamento del Premio viene effettuato mediante addebito in conto corrente, assegno bancario o circolare.

In ogni caso il Premio versato non potrà superare i 5 milioni di Euro.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti i Costi gravanti direttamente sul premio, si rinvia a quanto disposto al punto 5.1.1.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il tasso di Rendimento annuo della Gestione CAPITALVITA® viene annualmente attribuito al Contratto, a titolo di partecipazione agli utili, mediante l'applicazione del meccanismo di calcolo della Cedola descritto nel dettaglio all'Art. 6 delle Condizioni contrattuali e nel Regolamento della Gestione separata.

La Compagnia garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, la restituzione del Premio versato (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali).

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di assegnazione del rendimento, alla Sezione E viene proposto il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto. In ogni caso la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi entro la data di Conclusione del Contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul premio versato alla data di decorrenza grava una commissione fissa di 50 Euro destinata a coprire le Spese di emissione del Contratto.

5.1.2. Costi per il riscatto

Non sono previsti Costi per il caso di Riscatto.

5.1.3. Altri Costi

La Compagnia trattiene 5 Euro per Spese amministrative in corrispondenza di ogni pagamento della Cedola.

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Compagnia trattiene dal rendimento annuo della Gestione separata una commissione pari al 5% del rendimento stesso, con un minimo in valore assoluto pari allo 0,40%.

Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal Contratto.

Cardif Vita S.p.A. non corrisponde al distributore del prodotto **Polizza BNL IeS Investimento e Sicurezza - Cedola Dipendenti BNL** alcuna commissione.

6. Sconti

Non previsti.

7. Regime fiscale

In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche.

In particolare, al momento della redazione del presente fascicolo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato in seguito.

A tal proposito si segnalano:

- l'applicazione dell'Imposta sostitutiva¹ delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita;
- l'esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;

¹ In caso di prestazioni percepite nell'esercizio di attività commerciali la ritenuta non viene applicata.

- la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- in caso di esercizio dell'Opzione in rendita l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in Opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l'esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione).

SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di Perfezionamento del Contratto

Si rinvia all'Art. 3 delle Condizioni contrattuali per quanto attiene la definizione delle modalità di Perfezionamento del Contratto e la Decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi

Non prevista.

10. Riscatto e riduzione

Il presente Contratto non ammette valore di riduzione.

Il Contraente può richiedere, mediante richiesta scritta e trascorso almeno un anno dalla data di Decorrenza, il Riscatto totale o parziale della polizza.

Per la definizione puntuale delle modalità di determinazione del valore di Riscatto, totale e parziale, si rinvia a quanto stabilito dagli Artt. 8 e 9 delle Condizioni contrattuali.

Si tenga presente che l'operazione di Riscatto consente il recupero del premio versato non appena il rateo di Cedola compensi i Costi applicati al Contratto.

In ogni caso la Compagnia, al fine di consentire al Contraente la determinazione del valore di Riscatto della polizza, si dichiara in ogni momento disponibile a comunicarne l'importo calcolato sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta che dovrà essere indirizzata a:

Cardif Vita S.p.A. - Customer Care
Via Tolmezzo, 15
20132 Milano
Numero 060 060
Fax 02/30 32 98 62
e-mail: servizioclienti@cardif.com

Allo scopo di illustrare gli effetti della richiesta di Riscatto totale è stato predisposto alla Sezione E un Progetto esemplificativo che riporta lo sviluppo del valore di Riscatto. In ogni caso, nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata il Contraente ha la possibilità di rilevare dati più puntuali.

11. Revoca della Proposta

La Proposta del presente Contratto può essere revocata fino al momento della Conclusione del Contratto.

La Revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi corrisposto.

12. Diritto di Recesso

Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione del Contratto.

La volontà di recedere dal Contratto deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al

Contraente il Premio da questi corrisposto al netto delle Spese di emissione indicate al paragrafo 5.1.1. e riportate anche in Proposta ed in Condizioni contrattuali.

13. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle Prestazioni e termini di Prescrizione

Per ogni pagamento, differente da quello dell'eventuale Cedola, la Compagnia richiede la consegna da parte degli aventi diritto della documentazione dettagliatamente descritta nell'apposita Sezione delle Condizioni contrattuali.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro venti giorni dal ricevimento della documentazione prevista.

L'avente diritto deve inoltrare tempestiva richiesta di liquidazione delle somme assicurate, e comunque entro il termine di Prescrizione di dieci anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda, ossia dalla data di decesso dell'Assicurato (art. 2952 c.c.). In caso di omessa richiesta di liquidazione entro detto termine decennale, il diritto alla liquidazione delle somme assicurate in polizza si prescrive e tali somme sono obbligatoriamente devolute al Fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dalla Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Legge applicabile al Contratto

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana. Nel caso le parti convenissero la scelta di una diversa legislazione, prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

Al Contratto di assicurazione sulla vita si applicano le norme previste dagli artt. 1919 e ss. del codice civile.

Si richiama in particolare l'attenzione sui seguenti articoli:

- ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario caso morte acquista, per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione nei confronti della Compagnia. Ne consegue che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario;
- ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Per le controversie relative al Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

16.1 Reclami all'Impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

16.2 Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Informativa in corso di Contratto

Entro sessanta giorni dalla Ricorrenza annuale della data di decorrenza, la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente un Estratto conto contenente tutte le informazioni relative all'annualità appena trascorsa, indicando in particolare:

- a) premio versato alla data di decorrenza;
- b) capitale in vigore alla ricorrenza precedente l'anno a cui si riferisce il rendiconto;
- c) valori di eventuali riscatti parziali effettuati nell'anno a cui si riferisce il rendiconto;
- d) capitale liquidabile in caso di decesso e valore di riscatto alla ricorrenza a cui si riferisce il rendiconto;
- e) importo della Cedola pagata alla ricorrenza a cui si riferisce il rendiconto;
- f) tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA[®], aliquota di retrocessione, minimo trattenuto dalla Compagnia e misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto.

18. Conflitto di interessi

La Compagnia si può venire a trovare in possibili situazioni di Conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo, societari e/o da rapporti di affari propri e/o di società del gruppo di appartenenza, ove per gruppo di appartenenza si intende il gruppo BNP Paribas.

In particolare, il presente Contratto è distribuito mediante gli sportelli bancari della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., appartenente al gruppo BNP Paribas.

La Compagnia deposita presso BNP Paribas Securities Services, banca depositaria del gruppo, i relativi strumenti finanziari e la liquidità.

In relazione alla gestione di CAPITALVITA[®], la Compagnia riceve un servizio di consulenza in materia di investimenti da BNP PARIBAS Investment Partners società del gruppo BNP Paribas.

Nel patrimonio della Gestione separata possono essere presenti strumenti finanziari, ivi comprese quote di OICR e SICAV, emessi e/o intermediati e/o detenuti da società del gruppo BNP Paribas, ad ogni modo sempre nel massimo rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza.

In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di potenziali situazioni di Conflitto di interesse, precisa di avere in essere con la Banca Nazionale del Lavoro un accordo di distribuzione di polizze ma di non avere in corso accordi di riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi ed opera comunque in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti al fine di ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.

SEZIONE E - PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLA PRESTAZIONE

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio, Durata ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle Prestazioni e del valore di Riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- A) **il tasso di Rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- B) **un'ipotesi di Rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento della redazione del presente Progetto, al 3%. Si ricorda che la parte del rendimento CAPITALVITA[®] attribuita agli Assicurati è determinata in misura non inferiore al 95%, a condizione che il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia non risulti in ogni caso inferiore allo 0,40% in valore assoluto e, quindi, si ipotizza di riconoscere al contratto una misura di rivalutazione pari al 2,60%.**

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le Prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di Rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle Prestazioni

applicare si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di Rendimento impiegate.

Sviluppo delle Prestazioni e del valore di Riscatto in base a:

A) Tasso di Rendimento minimo garantito

Tasso di Rendimento minimo garantito: 0%
 Età dell'Assicurato: Qualunque
 Durata: Indeterminata
 Ipotesi di Decorrenza: 01/01/2016
 Premio unico alla Decorrenza: € 50.000,00

Anni trascorsi	Cedola annua	Capitale in caso di decesso a fine anno (comprensivo della Cedola annua)	Valore di Riscatto a fine anno (comprensivo della Cedola annua)
1	-	50.000,00	-
2	-	50.000,00	49.950,00
3	-	50.000,00	49.950,00
4	-	50.000,00	49.950,00
5	-	50.000,00	49.950,00
...

L'operazione di Riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, **sulla base del solo rendimento minimo garantito, il recupero del premio versato non potrà avvenire.**

B) Ipotesi di Rendimento finanziario

Tasso di Rendimento finanziario: 3%
 Prelievo sul Rendimento finanziario: 0,40%
 Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%
 Età dell'Assicurato: Qualunque
 Durata: Indeterminata
 Ipotesi di Decorrenza: 01/01/2016
 Premio unico alla Decorrenza: € 50.000,00

Anni trascorsi	Cedola annua	Capitale in caso di decesso a fine anno (comprensivo della Cedola annua)	Valore di Riscatto a fine anno (comprensivo della Cedola annua)
1	1.293,70	51.248,70	-
2	1.293,70	51.248,70	51.248,70
3	1.293,70	51.248,70	51.248,70
4	1.293,70	51.248,70	51.248,70
5	1.293,70	51.248,70	51.248,70
...

Le prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali.

Cardif Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Cardif Vita S.p.A.

Il Rappresentante Legale

Isabella Fumagalli



CONDIZIONI CONTRATTUALI - Codice Prodotto FVUE

Art. 1 Oggetto del Contratto

Polizza BNL leS Investimento e Sicurezza – Cedola Dipendenti BNL è un Contratto riservato ai dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nonché agli esodati ed ai pensionati cessati dal servizio con immediato diritto al trattamento pensionistico ed ai rispettivi congiunti diretti conviventi (coniuge e figli) al fine di agevolare l'accesso da parte degli stessi a condizioni di miglior favore rispetto alla clientela ordinaria. Nel caso vengano meno tali requisiti, le condizioni di miglior favore si intendono revocate e sostituite dalle normali condizioni praticate dalla Compagnia alla clientela ordinaria a partire dal successivo anniversario di polizza.

Polizza BNL leS Investimento e Sicurezza – Cedola Dipendenti BNL è la denominazione commerciale della forma assicurativa a "vita intera a Premio unico con corresponsione annuale della rivalutazione".

Polizza BNL leS Investimento e Sicurezza – Cedola Dipendenti BNL è un Contratto di assicurazione sulla vita attraverso il quale BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia) si impegna a corrispondere al Contraente, vivente l'Assicurato ad ogni anniversario del Contratto una Cedola annua determinata in base al rendimento attribuito al Contratto.

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponde ai Beneficiari caso morte designati un capitale il cui importo è descritto nel dettaglio all'Art. 10.

Polizza BNL leS Investimento e Sicurezza – Cedola Dipendenti BNL è alimentato attraverso il versamento da parte del Contraente di un premio versato in unica soluzione entro la data di decorrenza.

Cardif Vita S.p.A., nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 2 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

Art. 3 Conclusione, Decorrenza, Durata del Contratto e cessazione

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del primo premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Il Contratto produce i suoi effetti a partire dalla data di Decorrenza indicata in Proposta a condizione che sia stato versato il Premio stabilito entro tale termine. In caso contrario gli effetti si producono dalla data di versamento del Premio.

La Durata del Contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata e coincide con la durata residua della vita dell'Assicurato.

Il presente Contratto si estingue a seguito del Recesso ai sensi dell'Art. 4, della richiesta di Riscatto totale da parte del Contraente o a seguito del decesso dell'Assicurato.

Non è previsto alcun limite di età.

Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal Contratto

Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente Contratto può essere revocata ***fino al momento della Conclusione del Contratto.***

La Revoca della Proposta ***deve essere comunicata per iscritto*** dal Contraente alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi corrisposto.

Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso **entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto**.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione del Contratto.

La volontà di recedere dal Contratto **deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto** entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi corrisposto al netto di una cifra fissa pari a 50 Euro quali Spese sostenute per l'emissione del Contratto.

Art. 5 Capitale in vigore

Il capitale in vigore alla data di decorrenza è pari all'importo del premio versato dal Contraente, al netto delle Spese contrattuali di cui all'Art. 7.

Il capitale in vigore ad ogni anniversario di polizza è pari al capitale in vigore all'anniversario precedente, eventualmente riproporzionato a seguito di operazioni di Riscatto parziale avvenute nel corso dell'ultima annualità.

Il capitale in vigore ad una data, purché non coincidente con l'anniversario di polizza, è pari al capitale in vigore all'anniversario precedente, eventualmente riproporzionato a seguito di operazioni di Riscatto parziale avvenute nel corso dell'ultima annualità, aumentato del rateo di Cedola maturato nel periodo trascorso dall'ultimo anniversario.

Art. 6 Cedola annua

Il presente Contratto prevede la corresponsione di una Cedola calcolata, ad ogni anniversario della data di Decorrenza, sulla base del risultato finanziario conseguito dalla Gestione separata CAPITALVITA® e liquidata al Contraente, sempreché l'Assicurato sia in vita a tale data.

L'importo della Cedola annua lorda è pari al capitale in vigore alla data di calcolo moltiplicato per il tasso di Rendimento annuo attribuito al Contratto.

Il tasso di Rendimento annuo da adottare a tale scopo è quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di calcolo ed è pari al:

- 95% del tasso di rendimento annuo CAPITALVITA® se tale tasso risulta superiore all'8%;
- la differenza tra il tasso di rendimento annuo CAPITALVITA® e 0,40% in tutti gli altri casi.

Art. 7 Premi e Spese contrattuali

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, stabilisce l'importo del premio da versare in unica soluzione entro la data di decorrenza, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare.

Il premio versato concorre alla formazione del capitale in vigore alla data di decorrenza, al netto delle Spese contrattuali esplicitate in misura fissa pari a 50 Euro.

In ogni caso il premio versato non potrà superare i 5 milioni di Euro.

La commissione annuale di gestione è pari al 5% del Rendimento della Gestione separata, con un minimo pari allo 0,40% in valore assoluto. La commissione dello 0,40% può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal Contratto.

Ciascuna Cedola annua verrà liquidata al netto di 5 Euro per Spese amministrative di pagamento della Cedola stessa.

Art. 8 Riscatto totale

La polizza è riscattabile, **su richiesta scritta avanzata dal Contraente**, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza della stessa.

Il Riscatto totale della polizza comporta l'estinzione del Contratto e, di conseguenza, la Compagnia non sarà più tenuta al versamento di alcuna Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Il valore di Riscatto è pari al capitale in vigore (così come definito all'Art. 5) alla data di ricevimento della richiesta di Riscatto, corredata dell'intera documentazione.

Art. 9 Riscatto parziale

Trascorso almeno un anno dalla Decorrenza del contratto **il Contraente ha facoltà di richiedere** il Riscatto parziale.

Il valore di Riscatto parziale è determinato nel limite del valore di Riscatto totale calcolato alla medesima data e viene indicato dal Contraente a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore medesimo.

A seguito di ciascuna operazione di Riscatto parziale il capitale in vigore all'anniversario precedente viene ridotto di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di Riscatto totale alla data di richiesta dell'operazione.

Art. 10 Decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, verrà liquidato ai Beneficiari caso morte designati un importo pari al capitale in vigore alla data di pervenimento dell'intera documentazione relativa al decesso con un minimo comunque pari al premio versato.

Qualora il Contraente abbia effettuato precedentemente operazioni di Riscatto parziale, il premio versato è da intendersi riproporzionato moltiplicandolo per il rapporto tra il capitale in vigore all'anniversario precedente la data del decesso e il capitale in vigore alla decorrenza.

Il Capitale per il caso di decesso è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva **richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte** nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta **dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente**.

Art. 11 Opzioni contrattuali

Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza, contestualmente alla richiesta di riscatto, è facoltà del Contraente richiedere una delle seguenti Opzioni:

- Opzione da capitale in rendita: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Al fine della quantificazione della rendita verranno utilizzati i coefficienti demografico-finanziari in vigore alla data di conversione coincidente con la Data riferimento evento.

Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno indicate al momento della richiesta dell'Opzione effettuata per iscritto alla Compagnia.

Art. 12 Pagamenti delle Prestazioni

Escluso il caso della liquidazione della Cedola annua, **per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione"**.

Verificatosi l'evento, la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorsi i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

La liquidazione della Prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Compagnia e gli aventi diritto.

Art. 13 Designazione Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari caso morte, a cui corrispondere la

Prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario caso morte va indicata nella Proposta di assicurazione.

Per effetto della designazione, il Beneficiario caso morte acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario caso morte può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo il decesso del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario caso morte abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari caso morte.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte **devono essere comunicate per iscritto** alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 14 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.

La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l'accettazione dell'Assicurato ove diverso dal Contraente.

La Compagnia provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 15 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del Contratto.

Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente.

La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 16 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al Contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 17 Disposizioni in materia di "Scambio Automatico di Informazioni" tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2005, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali "U.S. Person" ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto medesimo.

La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell'Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all'Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.

A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi, acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di "U.S. Person" o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario (nella persona del Legale Rappresentante o del soggetto che esercita il controllo nel caso di persona giuridica) e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un'autocertificazione.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di "U.S. Person" o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.

La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.

Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano

Art. 18 Foro competente

Per le controversie relative al Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

REGOLAMENTO della Gestione Separata CAPITALVITA®

redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla Vita, ai sensi dell'Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.

Articolo 1

DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITA'

- 1.1 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), ed iscritta al n. 1.00126 dell'Albo ha istituito la Gestione separata CAPITALVITA®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da CARDIF VITA. In data 21.07.2014 il Consiglio di amministrazione di CARDIF VITA ha approvato il presente regolamento. L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2 CAPITALVITA® è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili ed è rivolta a tutte le tipologie di clientela.
- 1.3 Il valore delle attività della Gestione separata CAPITALVITA® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- 1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
- 1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla Gestione separata.

Articolo 2

OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA'

Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata.

Tipologie di attività

- 2.2 In linea generale, le risorse di CAPITALVITA® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Limiti qualitativi e quantitativi delle attività

- 2.3 La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:
 - Governativi e assimilati
E' ammesso l'investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.
 - Corporate

I titoli di emittenti *corporate* devono avere un buon merito creditizio che, così come previsto dall'articolo 11 comma 3, del Regolamento ISVAP n. 36 del 2010, è valutato dalla Società con riferimento non esclusivo al rating. Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALVITA®.

- 2.4 L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro. L'esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%.
- 2.5 L'investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
- 2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'Area Euro.
- 2.7 E' ammesso l'investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e Time Deposit con durata inferiore a 15 giorni, nel limite massimo complessivo del 15%, e in fondi di liquidità prevalentemente area euro e Time Deposit con durata superiore a 15 giorni in misura non superiore al 30%
- 2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L'esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.
- 2.9 L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
- 2.10 Le attività di CAPITALVITA® sono di piena e libera proprietà dell'impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

Articolo 3

LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25

- 3.1 Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution").
- 3.2 Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

Articolo 4

PERIODO DI OSSERVAZIONE

- 4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al Periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

Articolo 5

REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

- 5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al Periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo Periodo di osservazione.
- 5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALVITA®:
 - i proventi finanziari di competenza del Periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
 - gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel Periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALVITA®.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle Spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.

- 5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata.
- 5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel Periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella Gestione separata.
- 5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della Gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CAPITALVITA®.

Articolo 6 SPESE ED ONERI DEDUCIBILI

- 6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
- Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
 - Spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata.
- 6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 7 REVISIONE CONTABILE

- 7.1 La Gestione separata CAPITALVITA® è sottoposta alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

Articolo 8 FUSIONI E SCISSIONI

- 8.1 Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale l'impresa può decidere di fondere o scindere la Gestione separata CAPITALVITA®, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Compagnia, eccetto il caso di pagamento della Cedola, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto sottoscrivendo la richiesta di liquidazione presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto.

La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell'identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a Riscatto totale, devono essere consegnati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal Contratto, devono essere presentati:

- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte dell'Assicurato.

Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l'Assicurato del presente Contratto occorre inoltre presentare una copia autenticata del testamento del Contraente o un atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.

Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l'atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari caso morte.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- a) se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la Richiesta di Liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare.
- b) nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente.
- c) nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la Richiesta di Liquidazione.
- d) nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell'art.1921 del codice civile, la richiesta di riscatto (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benestare dal Beneficiario caso morte.

GLOSSARIO

Il presente glossario contiene le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel Fascicolo informativo (indicati con l'iniziale maiuscola).

AEOI (Scambio Automatico di Informazioni): sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale transfrontaliera e l'evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell'ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all'Unione Europea.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Below Investment Grade: Basso merito creditizio di un titolo. Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

Beneficiario caso morte: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica il decesso dell'Assicurato.

Capitale per il caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.

Cedola annua: vedi "Pagamento di somme periodiche"

Compagnia: Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione..

Conclusione del contratto: il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario caso morte, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Compagnia e che percepisce le cedole annue previste dal contratto.

Contratto con partecipazione agli utili: contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da vari meccanismi di riconoscimento di prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione separata.

Costi (o Spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza del contratto: momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione, glossario e Modulo di Proposta.

F.A.T.C.A.: (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero. L'Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95).

Gestione separata: gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti al netto dei costi. Dal rendimento ottenuto dalla

Gestione separata deriva la rivalutazione da liquidare come prestazioni periodiche.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione (o Impresa): vedi "Compagnia".

Investment Grade: Merito creditizio almeno pari a BBB secondo scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.

Ipotesi di rendimento: Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione delle esemplificazioni e dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che l'importo liquidabile in caso di riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il Rendimento finanziario della Gestione separata.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia entro la data di Decorrenza del contratto.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta: Modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendiconto annuale della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendita immediata certa e poi vitalizia: il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita immediata reversibile: il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Rendita vitalizia immediata: il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Revoca: diritto del proponente di revocare la Proposta prima della Conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di Decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di Riscatto totale maturato sulla polizza alla data di richiesta.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della Conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i Costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società di revisione della Gestione separata: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., in persona del Vice Direttore Generale Risorse e Operations, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di clienti / marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15, 20132 Milano; *e-mail* privacy_it@cardif.com